

COMUNE di TURI

(Città Metropolitana di Bari)



Imposta Unica Comunale - IUC

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, comma 682, legge 27/12/2013, n. 147)

aggiornato al D.L. 6/03/2014, n. 16,

convertito in legge n. 68/2014

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2014, così come modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 29/07/2015, esecutiva, ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n.13 del 23/03/2017, ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n.03 del 27/03/2018.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del tributo
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Presupposto oggettivo
- Art. 7 - Definizioni
- Art. 8 - Locali esclusi dal tributo
- Art. 9 - Definizione di aree imponibili
- Art. 10 - Aree escluse dal tributo
- Art. 11 - Decorrenza del tributo
- Art. 12 - Vincolo di solidarietà
- Art. 13 - Istituzioni scolastiche

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 14 - Piano finanziario
- Art. 15 - Commisurazione della tariffa
- Art. 16 - Composizione della tariffa

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 - Categorie di contribuenza
- Art. 18 - Utenze domestiche
- Art. 19 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 20 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 21 - Utenze non domestiche
- Art. 22 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile
- Art. 24 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio e del limite territoriale

CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

- Art. 26 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
- Art. 27 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 28 – Riduzioni per minore produzione di rifiuti

Art. 29 - Criteri per le agevolazioni TARI

Art. 30 - Riduzioni per raccolta e conferimento alla stazione isola ecologica attrezzata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico

Art. 31 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

Art. 32 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati

Art. 33 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 34 - Tributo giornaliero

Art. 35 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

Art. 36 - Tributo provinciale

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 37 - Obbligo di dichiarazione

Art. 38 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 39 - Termini per il pagamento del tributo

Art. 40 - Versamento del tributo

Art. 41 - Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 42 - Rimborsi

Art. 43 - Somme di modesto ammontare

Art. 44 - Funzionario responsabile del tributo

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 45 - Accertamenti

Art. 46 - Sanzioni

Art. 47 - Contenzioso

Art. 48 - Trattamento dei dati personali

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Clausola di adeguamento

Art. 50 - Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
- 2) Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
- 3) La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
- 4) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
- 2) Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
- 2) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 3) Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2014, esecutiva, di approvazione della deliberazione dell'assemblea dell'ARO BA/5 n. 12 dell'08/07/2014.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'art. 3, comma 3.
- 2) Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3) In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
- 4) Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
- 5) Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

- 6) Il Comune , non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

ART. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- 1) Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
- 3) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa
- 5) Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 - DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente individuata dall'art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
- 2) Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d) le superfici dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e) le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie), con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - h) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e privi di arredi e suppellettili, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del presente regolamento.
- 3) Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4) Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene

calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

- 5) Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; in particolare, per usufruire dell'esclusione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività esercitata, la superficie complessiva, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, che in mancanza potrà essere richiesta dal Comune.
- 6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 7) Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

ART. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

- 1) Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

ART. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1) Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'art. 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
- 2) Sono altresì escluse:
 - a) per le utenze non domestiche, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche;
 - b) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - c) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 37 e 38 del presente regolamento ovvero accertata d'ufficio in base alle comunicazioni trasmesse dall'Ufficio anagrafe del Comune, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'effettiva cessazione della detenzione, occupazione o possesso.
- 4) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
- 5) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Le variazioni che generano un credito a favore del contribuente, così come già previsto dall'art. 40, comma 2, del presente regolamento, saranno regolarizzate contabilmente con la successiva bollettazione TARI, fermo restando l'imputazione delle relative poste contabili in entrata e in uscita agli esercizi finanziari di competenza e salvo che il contribuente non ne richieda il rimborso ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento.

Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

- 1) I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- 1) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II
COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER
LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

- 1) La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
- 2) I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 4) Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.
- 5) Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 6) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
- 2) La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3) La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

- 2) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

- 1) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
- 3) I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 4) Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 5) Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE

- 1) Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. Tale quota non è tenuta in considerazione di pertinenze e di ulteriori utenze domestiche a disposizione.
- 3) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persone non fisiche, si considerano utenze non domestiche.
- 4) Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

- 5) Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
- 6) Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche non residenti o da residenti all'estero, qualora il contribuente non abbia provveduto a dichiarare il numero effettivo dei componenti il proprio nucleo familiare e il Comune sia impossibilitato a conoscere tale dato, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

- 7) Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari il numero degli occupanti è dato dal numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
- 8) I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
- ✓ il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - ✓ il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
- 9) La decorrenza della variazione della composizione del nucleo familiare di cui al comma 8 decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione purché questa sia comprovata da apposita documentazione probatoria (contratto di locazione, contratti di utenza, dichiarazioni dei datori di lavoro pubblici o privati, dichiarazioni dei Comandanti del corpo cui il militare appartiene, dichiarazione del responsabile della struttura socio-sanitaria presso cui il contribuente è ricoverato, ecc.) da prodursi con apposita istanza del titolare della scheda anagrafica o di altro componente legittimato entro il termine di cinque anni dal versamento del tributo.
- 10) Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente a decorrere dalla data in cui risulta tale variazione.

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie, dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, di ogni categoria di dette utenze, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare e della predetta superficie.
- 2) In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 e s.m.i., nel calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può essere rapportato alla sola superficie, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
- 3) La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti, così come risultante dall'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come, ad es., le colf che dimorano presso la famiglia). Trova altresì applicazione quanto stabilito all'art. 18, commi 8-9 e 10, del presente regolamento.
- 5) Per le unità immobiliari detenute ed occupate da utenze domestiche ed ubicate nel centro storico ed accatastate separatamente ma che, pur essendo gravate da diritti reali non omogenei, vengono, di fatto, utilizzate come unica abitazione principale, essendo funzionalmente collegate tra loro, la quota fissa della tariffa è data dalla somma complessiva delle superfici di ciascuna unità, mentre la quota variabile è computata, con riferimento alla composizione del nucleo familiare, una sola volta a condizione che il contribuente presenti al Comune, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., apposita richiesta di titolo edilizio abilitativo (comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA, permesso di costruire, ecc.) e si impegni a provvedere alla variazione catastale presso l'Agenzia del Territorio entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori; successivamente, sarà cura del contribuente trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 30 giorni, copia dell'avvenuta registrazione della suddetta variazione catastale.

Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
- 2) La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato "A", sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

- 2) Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
- 3) In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
- 4) Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
- 5) La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
- 2) Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
- 3) Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
- 4) Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- 5) Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 6) Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
- 7) Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ovvero per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

- 8) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa; in caso di locali ad uso promiscuo per i quali non sia possibile individuare la relativa destinazione, la superficie è convenzionalmente ripartita nella misura del 50% tra utenza domestica e quella non domestica.
- 9) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/88 e successive variazioni)	40%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/88 e successive variazioni)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Distributori di carburante	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Elettrauto	20%
Caseifici e aziende produttrici di vino e bevande	10%
Rosticcerie e pasticcerie	10%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, produzione di ceramiche, smalterie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	40%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	30%
Produzione di plastiche e vetroresine	40%

Macellerie	20%
Pescherie	20%
Parrucchieri	20%
Imprese di trasporto e di logistica	30%

Ove la produzione di rifiuti speciali, a cui è correlata la riduzione, non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- 10) La riduzione prevista dal comma precedente viene riconosciuta su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
- 2) Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DEL LIMITE TERRITORIALE

- 1) Come previsto al comma 656 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
- 2) Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che vieta l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, gli utenti di locali e aree ubicati oltre il perimetro urbano di raccolta, così come individuato dal Comune con deliberazione di Giunta n. 141 del 18/11/2002, sono comunque tenuti al conferimento dei rifiuti presso il contenitore più vicino. In tal caso la TARI è dovuta:

- a) in misura pari al 30% della tariffa (riduzione del 70%) per le utenze domestiche se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista più di 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
- b) in misura pari al 40% della tariffa (riduzione del 60%) per le utenze non domestiche se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista più di 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

Le riduzioni di cui al presente comma devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento ovvero, successivamente a mezzo di apposita istanza e viene meno a decorrere dal primo giorno successivo a quello di attivazione ordinaria del servizio di raccolta.

- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo assorbono, ove ne ricorrano le condizioni, le ulteriori riduzioni di cui agli art. 27 e 29 del presente regolamento.
- 4) A seguito dell'avvio, secondo gli atti di gara e il contratto di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Turi /facente parte dell'ARO BA/5), di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a rogito del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell'ARO BA/5) – del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” a far data dal 1° dicembre 2016, il precedente comma 2 del presente articolo è abrogato dal 1° gennaio 2017.
- 5) A decorrere dal 1° gennaio 2017 la TARI è dovuta in misura pari al 30% della tariffa (riduzione del 70%) per le utenze domestiche e in misura pari al 40% tariffa (riduzione del 60%) per le utenze non domestiche, purché entrambe le utenze siano situate nella zona rurale e case sparse (esterne all'area denominata centro abitato), così come individuate dalla planimetria di cui alla Tavola I allegata al disciplinare tecnico-prestazionale degli atti di gara e del contratto di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a rogito del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell'ARO BA/5), aree esterne che sono servite dal servizio di raccolta domiciliare secondo il calendario bisettimanale e che non usufruiscono del servizio giornaliero di raccolta differenziata “porta a porta”. Le utenze domestiche e non domestiche interessate dalla riduzione sono comunicate, con apposito elenco, dall'appaltatore del servizio al funzionario responsabile TARI, fermo restando i doverosi controlli con le risultanze dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- 1) Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

- 2) L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
- 3) Restano valide, purchè complete di tutti i dati obbligatori previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, le dichiarazioni, presentate ai fini dell'ottenimento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, già acquisite dall'Ufficio Tributi nella vigenza del regolamento comunale TARSU.

ART.27 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 1) Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
- 2) Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) **33%:** per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) **33%:** per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) **33%:** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) **30%:** per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte presso l'anagrafe delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460;
 - e) **30%:** per famiglie numerose i cui componenti siano in numero pari o superiore a cinque;
 - f) **5%:** per le utenze domestiche che effettuano l'autocompostaggio secondo la disciplina approvata dall'ATO BA/5;
 - g) **30%:** per abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune.
- 3) A decorrere dall'anno 2015 la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La condizione del contribuente residente all'estero e pensionato nel medesimo Paese estero risulta soddisfatta nei casi in cui il medesimo contribuente risulti titolare di pensione in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata nel Paese estero ove egli risiede, oppure titolare di pensioni autonome italiane e pensione autonoma estera (sempre del Paese ove risiede). La riduzione di due terzi della TARI si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al precedente periodo, ove a loro volta risultano non

locate o date in comodato d'uso a terzi. Tale riduzione, ove ne ricorrano i presupposti, non si cumula con quella stabilita al comma 2, lett. c), del presente articolo.

- 4) Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata ed hanno efficacia, purchè debitamente documentate, anche per le annualità precedenti, purchè richieste nel termine prescrizione di cinque anni dal versamento del tributo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 28 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

- 1) Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
 - a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente alle Isole ecologiche attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto dal successivo art. 30;
 - b) le utenze non domestiche: quantità di rifiuti assimilati che dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

ART. 29 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

- 1) Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione annuale delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
- 2) Le agevolazioni, da riconoscersi sempre con apposita deliberazione consiliare in sede di approvazione annuale delle tariffe, sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
- 3) In via del tutto transitoria e per gli anni 2014 e 2015, fino all'entrata a regime della gestione unitaria del servizio a livello di ambito territoriale dell'ATO BA/5, possono essere previste agevolazioni per le utenze non domestiche, qualora l'applicazione del metodo normalizzato determini un incremento della tariffa di riferimento rispetto all'ultima tariffa TARSU applicata.
- 4) In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- 5) La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 30 - RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1) Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso l'Isola ecologica attrezzata, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi che saranno successivamente determinati con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.
- 2) In ogni caso l'ammontare della riduzione di cui al precedente comma 1 non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
- 3) Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
- 4) Nelle more dell'entrata a regime della disciplina di cui ai precedenti commi è riconosciuto agli utenti del Comune di Turi che conferiscono gli imballaggi presso l'Isola ecologica un "Bonus" economico nella misura del 50%, così come specificato nella seguente tabella:

CORRISPETTIVI ANNO 2014	Corrispettivo riconosciuto dai Consorzi di Filiera riferiti alla 1^ fascia di qualità		Bonus economico nella misura del 50% da riconoscere agli utenti del Comune di Turi che conferiscono gli imballaggi presso l'Isola ecologica
<i>Tipologia di materiale</i>	€/ton	€/kg	€/kg
CARTA - CARTONE	€ 39,00	€ 0,03900	€ 0,01950
IMBALLAGGI IN CARTONE	€ 96,50	€ 0,09650	€ 0,04825
IMBALLAGGI IN PLASTICA	€ 293,95	€ 0,29395	€ 0,14698
IMBALLAGGI IN VETRO	€ 45,50	€ 0,04550	€ 0,02275
IMBALLAGGI IN ACCIAIO O FMS (frazione merceologica simile)	€ 97,00	€ 0,09700	€ 0,04850
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO O FMS (frazione merceologica simile)	€ 450,00	€ 0,45000	€ 0,22500
LEGNO	€ 3,80	€ 0,00380	€ 0,00190

- 5) Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione in misura pari al 5% della tariffa.
- 6) A seguito dell'avvio, secondo gli atti di gara e il contratto di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Turi /facente parte dell'ARO BA/5), di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a rogito del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell'ARO BA/5) – del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" a far data dal 1° dicembre 2016, i precedenti commi 1-2-3-4 del presente articolo sono abrogati dal 1° gennaio 2017.

ART.31 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 2) La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore ad una percentuale della quota variabile della tariffa, da determinarsi con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.
- 3) La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.
- 4) Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base a dati da determinarsi con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.
- 5) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
- 6) E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- 7) E' riconosciuto altresì agli utenti del Comune di Turi che conferiscono gli imballaggi presso l'Isola ecologica un "Bonus" economico nella misura del 50%, così come specificato nella seguente tabella:

CORRISPETTIVI ANNO 2014	Corrispettivo riconosciuto dai Consorzi di Filiera riferiti alla 1 ^a fascia di qualità		Bonus economico nella misura del 50% da riconoscere agli utenti del Comune di Turi che conferiscono gli imballaggi presso l'Isola ecologica
<i>Tipologia di materiale</i>	€/ton	€/kg	€/kg
CARTA - CARTONE	€ 39,00	€ 0,03900	€ 0,01950
IMBALLAGGI IN CARTONE	€ 96,50	€ 0,09650	€ 0,04825
IMBALLAGGI IN PLASTICA	€ 293,95	€ 0,29395	€ 0,14698
IMBALLAGGI IN VETRO	€ 45,50	€ 0,04550	€ 0,02275
IMBALLAGGI IN ACCIAIO O FMS (frazione merceologica simile)	€ 97,00	€ 0,09700	€ 0,04850
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO O FMS (frazione merceologica simile)	€ 450,00	€ 0,45000	€ 0,22500
LEGNO	€ 3,80	€ 0,00380	€ 0,00190

- 8) A seguito dell'avvio, secondo gli atti di gara e il contratto di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Turi /facente parte dell'ARO BA/5), di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a rogito del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell'ARO BA/5) – del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” a far data dal 1° dicembre 2016, il precedente comma 6 del presente articolo è abrogato dal 1° gennaio 2017.

ART. 32 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1) Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo art. 33.

ART. 33 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 2) I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
- 3) In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta in misura percentuale in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

- 4) Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune.
- 5) In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Trovano altresì applicazione le riduzioni di cui all'art. 23, commi 9 e 10, del presente regolamento.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
- 2) L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
- 4) La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato, per l'anno 2014, del 50%; a decorrere dal 1° gennaio 2015 la maggiorazione è stabilita in misura non superiore al 100%, fermo restando che con deliberazione consiliare di approvazione annuale delle tariffe TARI sarà stabilita la misura percentuale di tale maggiorazione.
- 5) E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 6) L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 7) L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
- 8) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.

- 9) Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
- 10) Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
- 11) Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
- 12) Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 35 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 36 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3) Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 37 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia, o di altra componente della stessa, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 38 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1) La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'Ufficio Tributi.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla data di effettiva cessazione della detenzione, occupazione o possesso .
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 6, del presente regolamento;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- 7) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 8) Resta comunque valida la dichiarazione, o ogni altro documento equivalente, relativa ad una data annualità e rilevante ai fini della determinazione della TARI prodotta dal contribuente al Comune anteriormente al termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 39 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) La TARI è corrisposta, a regime, in quattro rate alle seguenti scadenze:
- 1° rata entro il 30 aprile dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza;
 - 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;
 - 4° rata entro il 15 novembre dell'anno di competenza.
- 2) Per l'anno 2014 la TARI è corrisposta in tre rate alle seguenti scadenze:
- 1° rata entro il 15 novembre 2014;

- 2° rata entro il 31 gennaio 2015;
 - 3° rata entro il 31 marzo 2015.
- 3) In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
 - 4) E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
 - 5) È altresì facoltà del contribuente richiedere la rateizzazione della TARI dovuta per l'annualità secondo quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.
 - 6) La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
 - 7) Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
 - 8) A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

ART. 40 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo, fermo restando l'imputazione delle relative poste contabili in entrata e in uscita agli esercizi finanziari di competenza, a meno che il contribuente non richieda il rimborso del credito ai sensi del successivo art. 42.

ART. 41 - DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, con le seguenti modalità:

- a) per importi fino a € 500,00 (€cinquecento), massimo dieci rate mensili, di importo minimo di € 50,00 (€cinquanta) per singola rata;
 - b) per importi fino ad € 5.000,00 (€cinquemila), massimo ventiquattro rate mensili, di importo minimo di € 100,00 (€cento) per singola rata;
 - c) per importi superiori ad € 5.000,00 (€cinquemila), massimo trentasei rate mensili, di importo minimo di € 500,00 (€cinquecento) per singola rata.
- 2) All'importo da rateizzare, saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento dell' avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il rilascio dell'autorizzazione è, comunque, subordinato al pagamento della prima rata dello stesso.
- 4) In caso di mancato pagamento di tre rate:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo restante non può più essere rateizzato.
- 5) Qualora il credito sia superiore a € 5.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
- 6) Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
- a) qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - b) qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - c) qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - d) qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
- 7) Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
- le disposizioni di legge, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

ART. 42 - RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

- 2) Il credito eventualmente spettante al contribuente viene compensato con la TARI dovuta per gli anni successivi, salvo diversa dichiarazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.
- 3) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 4) Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 43 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme fino ad €. 12,00 per anno d'imposta.
- 2) Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1) La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 45 - ACCERTAMENTI

- 1) L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

- 2) Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti del contribuente”.
- 3) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
- 4) Resta salva la facoltà del Comune di deliberare, con apposito regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
- 5) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 46 - SANZIONI

- 1) In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i..

ART. 47 - CONTENZIOSO

- 1) Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2) Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/1994 e da ultimo modificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 13/03/2008.
- 3) Le modificazioni al presente regolamento approvate con deliberazione di Consiglio n. 22 del 29/07/2015, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015, mentre quelle di contenuto favorevole per il contribuente, ove applicabili e compatibili, hanno efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI DA 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club